

COMMISSIONE V
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

II

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 DICEMBRE 1992

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

AUDIZIONE DEL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, SENATORE FRANCO REVIGLIO, SULL'UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI DISPOSTI DALLA LEGGE N. 32 DEL 1992 E SULLA CONGRUITÀ DEGLI STANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE STESSA IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DICHIARATI E ALLE PRIORITÀ ENUNCIATE

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIOVANNI ZARRO

INDI

DEL PRESIDENTE ANGELO TIRABOSCHI

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Audizione del ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, senatore Franco Reviglio, sull'utilizzo dei finanziamenti disposti dalla legge n.32 del 1992 e sulla congruità degli stanziamenti recati dalla legge stessa in relazione agli obiettivi dichiarati e alle priorità enunciate:	
Tiraboschi Angelo, <i>Presidente</i>	23, 25, 27
Zarro Giovanni, <i>Presidente</i>	17, 24, 25
Cerutti Giuseppe (gruppo PSI)	24
Del Basso De Caro Umberto (gruppo PSI)	26
Nardone Carmine (gruppo PDS)	25
Pecoraro Scanio Alfonso (gruppo dei verdi)	26, 27
Reviglio Franco, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>	17, 25, 26
Rojch Angelino (gruppo DC)	27
Sulla pubblicità dei lavori:	
Zarro Giovanni, <i>Presidente</i>	17

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,10.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che è stato richiesto che la pubblicità della seduta venga assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Audizione del ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, senatore Franco Reviglio, sull'utilizzo dei finanziamenti disposti dalla legge n. 32 del 1992 e sulla congruità degli stanziamenti recati dalla legge stessa in relazione agli obiettivi dichiarati e alle priorità enunciate.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, del ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, senatore Franco Reviglio, sull'utilizzo dei finanziamenti disposti dalla legge n.32 del 1992 e sulla congruità degli stanziamenti recati dalla legge stessa in relazione agli obiettivi dichiarati e alle priorità enunciate.

Do senz'altro la parola al ministro Reviglio.

FRANCO REVIGLIO, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Signor Presidente, onorevoli deputati, la relazione che svolgerò è abbastanza ampia

e documentata e, pertanto, la mia esposizione richiederà un certo tempo. Di ciò mi scuso, ma l'argomento di cui tratterò è tra i più difficili e complessi e richiede motivazioni adeguate a sostegno delle decisioni del Governo. Inizierò la mia esposizione illustrando brevemente la storia degli interventi legislativi in materia di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del 1980-1981.

Come è noto, il decreto-legge 19 marzo 1981 n. 75, convertito dalla legge 4 maggio 1981, n. 219, nella sua organicità resta tuttora la norma fondamentale nell'ambito degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto che danneggiò, in forma più o meno grave, l'87 per cento del patrimonio immobiliare.

Ai fini dell'accertamento del danno e dell'indagine sulle priorità nella quantificazione degli aiuti, subito dopo la prima emergenza, si pose la necessità di individuare i comuni colpiti che, in rapporto al danno subito, furono classificati in disastri (37), gravemente danneggiati (316) e danneggiati (336) per un totale di 689 comuni.

È da rilevare che solo dopo il disastroso evento fu accertata (con decreti del ministro dei lavori pubblici del marzo e del giugno del 1981) la sismicità del territorio della quasi totalità dei detti comuni.

La successiva legge n. 80 del 1984 ha introdotto un'importante innovazione nell'ambito degli interventi di ricostruzione: è stato posto a carico dei soggetti interessati l'onere di presentare entro un termine perentorio — il 31 marzo 1984 — la domanda per accedere ai benefici, corredata da una perizia giurata attestante la sussistenza del nesso di causalità tra danno ed

evento sismico, nonché la quantificazione del contributo necessario.

Scopo della legge n. 219 del 1981 è stato in primo luogo quello di assicurare il ristoro dei danni causati dal terremoto che, nell'ambito dell'attività di ricostruzione, prevede l'adeguamento sismico ed abitativo agli *standard* attuali e lo sviluppo delle zone più colpite dal terremoto che, come è noto, coincidono con quelle più interne, collinari e meno progredite.

Sotteso a tale finalità era l'intento di raggiungere una graduale rinascita, incoraggiando la ricostruzione o la riparazione graduale della prima casa e, quindi, con la concessione di minori contributi, quella delle altre unità abitative. Ciò ha lo scopo di perseguire il recupero di centri storici al fine di evitare lo spopolamento e l'ulteriore degrado degli abitati e dell'economia locale.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELO TIRABOSCHI

FRANCO REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Per conseguire un'adeguata ripresa socio-economica la legge mirava a ricostruire il tessuto industriale esistente nelle zone interessate dal sisma, attraverso la riparazione o la ricostruzione degli stabilimenti esistenti e l'ammodernamento e l'adeguamento funzionale degli stessi. La legge n. 219 mirava anche a realizzare, in condizioni ambientali notoriamente non facili, un nuovo tessuto industriale costituito prevalentemente su piccole e medie imprese da insediare in aree appositamente attrezzate, rompendo l'isolamento territoriale di zone collinari attraverso le necessarie opere infrastrutturali di viabilità, approvvigionamento elettrico, idrico, metanodotti e così via.

Tra gli obiettivi della legge n.219 vi era anche la ricostruzione dei centri urbani, per la quale quella stessa legge fa obbligo ai comuni terremotati (articolo 28) di dotarsi non solo dello strumento di indirizzo urbanistico generale — del quale oltre il 70 per cento dei comuni stessi era sprovvisto

— ma anche dei piani esecutivi, quali il piano di zona per la ricostruzione degli immobili non riedificabili in sito, il piano degli insediamenti produttivi per le attività industriali, artigianali, commerciali e turistiche, e il piano di recupero ritenuto dalla stessa legge strumento indispensabile per la ricostruzione degli insediamenti abitativi.

Per la ricostruzione abitativa è previsto un meccanismo molto semplice per ottenere i contributi dello Stato. Esso si basa sulla domanda dell'interessato corredata da una perizia giurata attestante anche il nesso di causalità tra il danno denunciato e il terremoto; sull'esame della stessa e del relativo progetto esecutivo da parte di una commissione comunale; sull'approvazione del progetto; sull'impegno della spesa e sul pagamento del contributo assentito.

Per la realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale è previsto un meccanismo ancora più semplice, incentrato esclusivamente sulla deliberazione degli organi elettivi comunali e su un progetto sottoposto all'approvazione degli stessi organi. Fin da ora si può affermare che molti comuni hanno rallentato la ricostruzione abitativa perché hanno usato risorse per la realizzazione di opere pubbliche, atteggiamento questo che per il futuro dovrà essere drasticamente contrastato.

Infine, come è noto, il legislatore ha ritenuto di estendere l'area di intervento anche ai comuni colpiti dal lontano terremoto del 1962, in Irpinia e nel Sannio, per il completamento delle attività di ricostruzione e dal 21 marzo 1982 in Campania, Basilicata e Calabria.

Ciò ha determinato una lievitazione della spesa originariamente prevista per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone interessate. Di tale legislazione è stato redatto con decreto legislativo 30 marzo 1990 n. 76 un testo unico che ora è diventato il riferimento normativo principale in materia.

Vediamo quale sia il quadro finanziario. I finanziamenti destinati alla realizzazione degli obiettivi individuati dal legislatore — con l'esclusione di quelli disposti per le attività di emergenza e di quelli

attribuiti ai commissari straordinari per gli interventi nel comune e nell'area metropolitana di Napoli — sono stati così determinati: un primo finanziamento, disposto dalla legge n. 219 del 1981, è stato di 8 mila miliardi; con le leggi finanziarie relative agli anni dal 1985 al 1989 all'apposito fondo istituito con l'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 per le esigenze del terremoto, sono affluite le seguenti risorse: 5.450 miliardi nel 1984; 4 mila miliardi nel 1985; 6 mila miliardi nel 1986; 6 mila miliardi nel 1988. Le risorse poste a disposizione ammontano così a 29.450 miliardi, ivi compresi i 301,5 miliardi in applicazione dell'articolo 1-ter, comma 1, della legge n. 472 del 1986.

A tale somma di 29.450 miliardi vanno aggiunti i prestiti BEI per 212 miliardi nell'ambito dei finanziamenti *ex* articolo 32 per l'industrializzazione; i 1.165 miliardi di contributi FERS per la metanizzazione; apporti per 361 miliardi della cessata Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito dei finanziamenti *ex* articolo 32 per l'industrializzazione; 1.240 miliardi di prestiti esteri destinati ad attività del settore industriale per l'infrastrutturazione e la concessione di incentivi alle imprese.

Il CIPE, con varie delibere, ha ripartito il predetto importo di lire 29.450 miliardi. Le assegnazioni più significative riguardano: 18.173 miliardi ai comuni per l'edilizia pubblica e privata; 2.031 miliardi alle regioni per ospedali, case dei lavoratori, comunità montane, trasferimento di abitati e movimenti franosi; 2.526 miliardi alle amministrazioni dello Stato per interventi di competenza tra i quali il recupero dei patrimoni storici e monumentali e gli edifici di culto; 5.132 miliardi per interventi nel settore industriale relativi ad opere infrastrutturali e incentivi ad iniziative industriali, ivi compresi 100 miliardi per contributi a favore della cooperazione e 100 miliardi per la costituzione di un fondo ammortamento per mutui contratti da imprese con istituti di credito; 1.366 miliardi per l'attività dei commissari straordinari; 20 miliardi per la prestazione di garanzie a favore di cooperative e consorzi di enti pubblici; 1,5 miliardi per

il funzionamento dell'ufficio speciale del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Alla data del 31 marzo 1992 risulta che, sul predetto finanziamento ai comuni di 18.173 miliardi, sono impegnati 11.998 miliardi per opere private e 3.767 miliardi per opere pubbliche di competenza comunale, mentre 2.408 miliardi sono ancora da impegnare.

L'indice percentuale degli impegni assunti, rispetto alle somme stanziare, è pertanto dell'86,7 per cento. Delle opere private, quelle in corso ammontano a 5.702 miliardi, quelle ultimate a 5.151 miliardi, quelle in procinto di essere avviate o sospese per difficoltà esecutive a lire 1.145 miliardi circa.

Mi soffermerò ora sulle problematiche emergenti. Le procedure operative previste dalle varie leggi, a distanza di oltre un decennio dall'evento, hanno portato a pesanti rallentamenti nella ricostruzione degli abitati. Di questa realtà si è lungamente occupata la Commissione parlamentare di inchiesta presieduta dal presidente Scalfaro.

Il lavoro della Commissione ha posto la necessità di iniziative di carattere legislativo per disciplinare alcuni punti base dell'azione di ricostruzione, quali: rivedere i limiti di convenienza, responsabilizzare gli organi statali nel contesto dei piani di recupero, ridefinire o proceduralizzare detti piani, regolamentare le attività dei tecnici e degli amministratori evitando incompatibilità di funzioni, definire l'accezione di immobile vincolato di interesse storico, impostare *standard* per le urbanizzazioni secondarie, eliminare le sollecitazioni di procedure straordinarie per piani triennali regionali di sviluppo, prevedere una nuova delimitazione dell'area terremotata, effettuare il versamento di ulteriori assegnazioni di fondi sui bilanci comunali, sancire la priorità nell'erogazione dei contributi alle domande presentate entro il 31 marzo 1984, sancire il criterio di priorità per i richiedenti non proprietari di altro immobile in sito o titolari di altro diritto al contributo, per i locatari di abitazioni distrutte o danneggiate tuttora sistemati

precariamente, provvedere con interventi straordinari di edilizia economico-popolare, dare infine priorità all'edilizia privata e alla ricostruzione dei centri storici.

La legge 23 gennaio 1992, n.32, intervenuta dopo l'approvazione da parte del Parlamento delle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta ed ispirata sostanzialmente da tali conclusioni, prevede la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione del patrimonio edilizio, nonché di industrializzazione delle zone terremotate autorizzando la complessiva somma di 4.300 miliardi in tre anni, da ripartire a cura del CIPE tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

L'articolo 2 istituiva un comitato di esperti che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, doveva effettuare una ricognizione dello stato delle costruzioni, stabilire l'entità delle opere ancora da eseguire e la spesa prevedibile in relazione alle domande presentate dagli interessati nonché lo stato della relativa istruttoria, determinare il nesso di causalità col sisma e la rispondenza di ciascuna posizione ancora pendente rispetto alle finalità della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni.

Il comitato doveva inoltre proporre criteri per la prosecuzione degli interventi nei comuni in cui le somme erogate dallo Stato sugli esercizi precedenti non hanno potuto essere utilizzate nei termini fissati e formulare indirizzi anche per modifiche da introdurre alla legislazione vigente, al fine del contenimento della spesa pubblica.

Il comitato è stato costituito nel marzo 1992 ed ha concluso i propri lavori in questi giorni. Come previsto dalla stessa legge, il comitato è stato costituito presso la Presidenza del Consiglio il quale, con decreto del 4 settembre 1992, ne ha delegato le funzioni di coordinamento al ministro per le aree urbane, che dovrà comunicare al Parlamento l'esito della verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 32.

Non si può non osservare che quest'ultima legge, ove non si voglia pensare che

pecchi di contraddizione, prevede due fasi: la prima riguarda il riparto di 4.300 miliardi, da effettuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge con i criteri da essa stessa precisati nell'articolo 3, cioè dando assoluta priorità alle esigenze abitative; la seconda fase riguarda il completamento dell'opera di ricostruzione abitativa nei settori pubblici e privati, da effettuarsi con eventuali nuove regole e risorse dopo gli accertamenti del comitato di esperti.

L'articolo 2, comma 2, della stessa legge n. 32 dispone che il Governo proponga al Parlamento una ridefinizione degli ambiti territoriali di intervento e delle categorie degli aventi diritto in modo correlato all'evento sismico. Il Governo si farà carico di definire questa proposta in un apposito disegno di legge, appena sarà trasmessa la relazione.

Mi soffermerò ora sulla delibera del CIPE di riparto dei 4.300 miliardi. La proposta di riparto discussa dal CIPE il 20 novembre 1992, che individua i criteri di riparto con riferimento ai comuni disastrati e gravemente danneggiati, costituisce una puntuale applicazione della legge n. 32 del 1992, in quanto prende come riferimento le domande per il ripristino delle unità abitative private risultanti dalle dichiarazioni dei comuni « disastrati », « gravemente danneggiati », e « danneggiati », ai quali compete l'applicazione in concreto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.

Le domande presentate entro il 31 marzo 1984 e non finanziate ammontano (secondo i dati dell'Agensud), al 31 marzo 1992, a 18.875 miliardi, di cui 1.858 per i comuni disastrati, 12.636 per quelli gravemente danneggiati e 4.033 per quelli danneggiati.

La proposta di delibera del CIPE, in applicazione dell'articolo 2, comma 4, riserva l'80 per cento degli importi stanziati alle esigenze abitative delle predette zone terremotate e, in applicazione del successivo articolo 3, fissa come segue i criteri di utilizzazione: in primo luogo, le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abita-

tive, sono utilizzate in via prioritaria ed in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore dei soggetti che abbiano subito danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti del 1980-1981 e del marzo 1982 e siano: a) proprietari di unica abitazione ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici, sempre che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 le prescritte domande di contributo ed entro il 31 marzo 1989 la necessaria documentazione ai fini della ricostruzione o riparazione delle unità abitative; b) proprietari di unica abitazione che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda di contributo ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione prevista ai fini della ricostruzione o riparazione delle unità abitative; c) proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici di comuni disastriati o gravemente danneggiati, approvati alla data di entrata in vigore della legge n. 32 del 1992, limitatamente alle porzioni di immobili danneggiati.

Infine, nel quadro delle esigenze abitative, i comuni interessati possono destinare parte dei fondi loro assegnati: a) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi ed alle relative strutture scolastiche; b) al miglioramento qualitativo e strutturale degli insediamenti abitativi realizzati nella fase di emergenza; c) al completamento delle opere pubbliche di interesse comunale per le quali siano state già espletate le procedure di gara.

Pertanto, il riparto dei 4.300 miliardi risulta così determinato: 3.340 miliardi, pari all'80 per cento, all'edilizia abitativa; miliardi 430, pari al 10 per cento, alle amministrazioni statali nelle aree delle regioni Campania e Basilicata; miliardi 430, pari al 10 per cento, agli interventi nei settori dell'industria ex articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981.

L'importo di 3.440 miliardi all'edilizia abitativa per il triennio 1992-1994, pari — ripeto — all'80 per cento della disponibilità complessiva prevista dalla legge 23 gen-

naio 1992, n. 32, destinato alle esigenze abitative nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è a sua volta ripartito determinando in lire 300 miliardi la somma da destinare agli interventi nei comuni classificati come « danneggiati » (riserva prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 32), di cui 15 miliardi per quelli della regione Calabria, ed in lire 3.140 miliardi la somma da destinare agli interventi nei comuni classificati come « disastriati » e « gravemente danneggiati » in base alle disposizioni vigenti.

Per i capoluoghi di provincia delle aree disastrose e gravemente danneggiate che non hanno beneficiato di finanziamenti straordinari per il settore abitativo ed infrastrutturale, pur essendo sedi di servizi per l'intero territorio provinciale, chiamati altresì a fronteggiare le esigenze derivanti dalla maggiore entità della popolazione residente, è riservata la quota di 100 miliardi, che sarà assegnata nella misura di 35 miliardi ad Avellino, 25 rispettivamente a Potenza ed a Salerno e 15 a Benevento.

Per le esigenze finanziarie, al momento non quantificabili, derivanti dalla copertura degli eventuali oneri per interessi passivi, nonché dei costi di interventi di particolari complessità su immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 2 della legge n. 32 del 1992 e delle opere strettamente connesse e funzionali alla fruibilità degli insediamenti abitativi sono accantonati 440 miliardi.

Il CIPE procederà a successiva ripartizione di detto accantonamento, tenuto conto delle informazioni fornite dai comuni e delle risultanze delle verifiche che si effettueranno da parte degli uffici.

La quota residua di 2.600 miliardi viene assegnata avendo riferimento, come da legge: primo, la necessità di soddisfare prioritariamente tutte le esigenze abitative dei comuni disastriati e gravemente danneggiati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 32 del 1992 e cioè dei soggetti proprietari di un'unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza dei

noti eventi sismici; secondo, la necessità di soddisfare le esigenze di ricostruzione delle unità abitative dei comuni disastriati e gravemente danneggiati dei proprietari di un'unica abitazione di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 32 del 1982; terzo, la necessità di soddisfare le esigenze di riparazione delle unità abitative dei comuni disastriati e gravemente danneggiati di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 32 del 1992, per le quali le relative domande siano state presentate entro il 31 marzo 1984 ed approvate da parte delle commissioni comunali entro il 30 settembre 1992; quarto, la necessità di soddisfare le esigenze abitative dei comuni disastriati di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 32 e cioè dei soggetti proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni disastriati che risultino approvati alla data di entrata in vigore della legge n. 32; quinto ed ultimo, la necessità di soddisfare le esigenze abitative dei comuni gravemente danneggiati di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 32.

In tal modo, non solo il riparto sarà aderente al dettato legislativo ma, soprattutto, le risorse ancora disponibili saranno finalizzate esclusivamente alla ricostruzione abitativa con le connesse infrastrutture ancorate rigorosamente ai progetti approvati.

Si avrà così la certezza dell'eliminazione delle sistemazioni precarie ancora esistenti nei comuni del « terremoto reale » attraverso « un'utilizzazione in via prioritaria ed in ordine successivo, senza ammissione di deroghe », dei fondi secondo i criteri appena indicati. Si avrà altresì la possibilità di intervenire sulla ricostruzione dei centri storici, prevalentemente dei comuni disastriati, secondo le indicazioni della Commissione di inchiesta Scalfaro.

Per l'applicazione del riparto appare necessario introdurre un sistema di rilevazione e contestuale controllo in loco. Si è stabilito che la determinazione delle singole quote di risorse da assegnare ai singoli comuni resti subordinata all'acquisi-

zione della comunicazione del sindaco, da inviare entro 30 giorni al CIPE, ai ministri del Mezzogiorno e delle aree urbane ed al servizio opere sul territorio dell'Agensud. La comunicazione deve contenere l'indicazione della reale consistenza delle domande di risarcimento relative al patrimonio abitativo privato presentate entro il 31 marzo 1984 e corredate dei relativi progetti entro il 31 marzo 1989. Deve altresì contenere l'indicazione delle richieste di delega al comune.

Come si è detto, appare necessario introdurre nel sistema una griglia di controlli, allo stato totalmente assenti, volti ad accertare che il progetto presentato sia concernente un'unità abitativa effettivamente danneggiata dal terremoto, che il progetto stesso sia conforme alle finalità della legge n. 219 del 1981 e successive integrazioni e modificazioni e che esso risponda ai requisiti di legge sia sul piano tecnico che economico. Tali controlli vanno demandati ad un organo tecnico estraneo al comune e verranno svolti dal competente ufficio terremoto del Ministero del Mezzogiorno e del servizio operativo territoriale dell'Agensud nel più breve tempo possibile.

Va compreso nelle risorse disponibili il saldo attivo delle aperture di credito disposte in base all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, costituito dagli interessi attivi al netto degli interessi passivi e delle somme già assegnate dal CIPE ma non ancora impegnate. Tali risorse saranno riconosciute nella disponibilità dei soggetti titolari e computate, ai sensi del comma 5 del citato articolo 20, nell'importo delle assegnazioni da effettuare sugli stanziamenti della legge n. 32 del 1992.

Gli interessi attivi e le somme stanziante e non ancora impegnate potranno essere finalizzati a soddisfare in via esclusiva ed in ordine prioritario le necessità esposte al precedente punto cinque.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, l'agenzia per la promozione e lo sviluppo nel Mezzogiorno fornirà al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al ministro per le

aree urbane gli elementi idonei per consentire la formulazione delle nuove norme, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera c) della legge n. 32 del 1992, necessarie per attivare l'utilizzazione della somma complessiva di 430 miliardi di lire destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del citato testo unico, che sono quelle dell'industrializzazione.

La somma complessiva di 430 miliardi di lire, destinata agli interventi delle amministrazioni dello Stato nelle aree delle regioni Campania e Basilicata è assegnata ai Ministeri dei beni culturali e dei lavori pubblici, i quali, d'intesa, provvederanno alla quantificazione dell'entità delle rispettive esigenze derivanti dal danno — considerando in via prioritaria le richieste presentate alle amministrazioni — ed alla conseguente ripartizione dei fondi. L'intesa raggiunta verrà comunicata al CIPE per il successivo inoltro al Ministero del tesoro ai fini della iscrizione in bilancio delle rispettive assegnazioni.

L'articolo 2 della legge n. 32 del 1992, come si è detto, prevede che, sulla base degli accertamenti effettuati dal comitato di esperti costituito presso la Presidenza del consiglio, il Governo proponga al Parlamento una ridefinizione degli ambiti territoriali di intervento e delle categorie degli aventi diritto in modo correlato all'evento sismico.

Il comitato di esperti ha chiuso i suoi lavori in questi giorni e si appresta a trasmettere la relazione conclusiva. Si può fin da ora affermare che la proposta di delibera che si è illustrata, attraverso la rilevazione in concreto della situazione esistente nei paesi terremotati, vada nella direzione di ridefinire gli ambiti territoriali e le categorie degli aventi diritto, specialmente nei comuni danneggiati, in modo da consentire un ridimensionamento dei contributi.

Il rigoroso accertamento del nesso di causalità e della rispondenza delle domande e dei progetti alle finalità della legge permetterà di ottemperare alle raccomandazioni della Commissione Scalfaro di circoscrivere gli interventi al fine di limitare la spesa.

Il Governo si farà carico di presentare apposite iniziative legislative per completare l'opera di ricostruzione abitativa nei settori pubblici e privati colpiti dal terremoto. È necessario, tuttavia, in via preliminare che siano chiarite le reali consistenze del fenomeno. Attraverso un sistema di controllo sulla gestione dei fondi trasferiti dallo Stato, con vincolo di destinazione, ai comuni interessati, potrà essere appurata la reale consistenza del fabbisogno finanziario in modo da chiudere ogni spazio ai portatori di interessi speculativi. La proposta di delibera CIPE illustrata è un primo passo in questa direzione proprio perché ispirata a questi criteri. La ringrazio, presidente.

PRESIDENTE. Ringrazio io il ministro Reviglio perché la sua relazione è molto dettagliata e certamente esauriente. Tra l'altro, abbiamo appreso che vi è una proposta di delibera CIPE ed abbiamo ascoltato dal ministro quali siano gli indirizzi che questa delibera intende seguire, naturalmente applicando quanto disposto dalla legge n. 32 del 1992.

Qualche settimana fa abbiamo ricevuto una delegazione di sindaci e di amministratori comunali della cosiddetta area del cratere, i quali ci hanno detto di temere che molte risorse disponibili si disperdano fuori di quell'area e non vengano impiegate per ricostruire o riparare le abitazioni gravemente danneggiate dagli eventi sismici. Ritengo che la relazione del ministro risponda in modo convinto e soddisfacente a questa preoccupazione.

Abbiamo anche appreso quanto è stato finora stanziato per la ricostruzione dopo il terremoto; nel ringraziare il presidente della Commissione ambiente, onorevole Cerutti, di essere qui presente per fornirci il suo contributo, desidero precisare che non è nostro compito indagare il passato. Possiamo soltanto — poi naturalmente ciascuno farà le proprie valutazioni — esaminare insieme al ministro del bilancio come il CIPE intenda investire i 4.300 miliardi che dovranno essere destinati a quelle zone.

Chiedo ai colleghi se abbiano osservazioni e domande da rivolgere al ministro in rapporto alla relazione che egli ha svolto e ringrazio nuovamente il professor Reviglio per la sua disponibilità.

GIUSEPPE CERUTTI. Ringrazio sia la presidenza della Commissione bilancio per l'opportuna iniziativa assunta con la presente audizione sia il ministro del bilancio per le puntuali risposte fornite. Anche la Commissione che presiedo è stata oggetto e soggetto di richieste e di pressioni da parte di sindaci e amministratori, poiché vi è la necessità di fare chiarezza sulla questione Irpinia, anche a seguito di dichiarazioni e di articoli apparsi sui giornali, i quali certamente non contribuiscono alla chiarezza, bensì ad appesantire ulteriormente il clima e la situazione delle zone soggette alla ricostruzione.

Devo dire al ministro che la sua relazione mi soddisfa completamente e vorrei pregarlo di fornirci la documentazione che sarà oggetto di breve dibattito anche in Commissione ambiente. È importante il seguente criterio, signor ministro, che ho visto più volte sottolineato: in passato il CIPE distribuiva risorse senza specifiche finalità o perlomeno soltanto sulla base di generiche richieste, mentre questa volta si è compiuto un salto di qualità. Infatti il Ministero del bilancio ed il CIPE agiranno a seguito di un accertamento reale, il che per noi rappresenta una garanzia di indirizzo ed una finalizzazione dei fondi che dovrebbero portare immediati benefici e comunque certezza di spesa. Mi limito a queste brevissime considerazioni perché concordo sia sulla relazione svolta dal ministro sia su quanto ha detto il presidente nel suo intervento introduttivo.

GIOVANNI ZARRO. Esprimo innanzitutto il mio ringraziamento al presidente, che ha avuto la cortesia di indire questa audizione, ma anche al ministro per la chiarezza e la puntualità, che credo tutti i colleghi abbiano potuto apprezzare, con le quali si è soffermato sugli argomenti al nostro esame.

Sono inoltre lieto di aver appreso che il comitato istituito dalla legge n. 32 del

1992 con l'incarico di riesaminare in maniera molto puntuale la materia, verificando sul territorio quanto vi è da fare, abbia terminato il proprio lavoro. Devo dire che le notizie in mio possesso, viceversa, erano del tutto diverse e cioè che tale comitato stava ancora trastullandosi nell'elaborazione di una sorta di scheda da inviare ai comuni per ottenere dati sulla base dei quali avrebbe potuto esercitare il proprio potere di verifica. Il ministro questa mattina ha annunciato che il comitato ha concluso i propri lavori e che ne sta per trasmettere alle autorità competenti (e quindi — credo — anche a questo ramo del Parlamento) i risultati, sicché si potrà, forse fin da gennaio, cominciare a lavorare intorno alla legge che dovrà definire in maniera definitiva l'intervento per le aree terremotate.

È questa una notizia che oggettivamente mi rallegra molto, anche perché, come ho già detto, le informazioni in mio possesso erano del tutto diverse; pertanto — ripeto — aver ricevuto tale notizia da una fonte così autorevole come il ministro del bilancio personalmente mi rallegra molto, come mi fa piacere la puntualità con la quale egli ha richiamato i criteri di riparto. Il ministro, infatti, si è intrattenuto sul 10 per cento relativo alle infrastrutture, sul 10 per cento relativo alle amministrazioni statali, sulla riserva del 30 per cento a favore dei comuni terremotati, ricordando altresì i 300 miliardi da conferire ai comuni danneggiati ed il resto a quelli gravemente danneggiati. Mi pare che questa sia l'esatta interpretazione della legge.

Tuttavia, signor ministro, dove sta l'inghippo, sul quale la prego vivamente di riflettere? È sugli strumenti attraverso i quali vengono formalizzati i danni per ogni comune, dove esistono diverse interpretazioni. Ve ne è una secondo la quale i danni devono essere quelli calcolati semestralmente dall'agenzia per il Mezzogiorno e poi ve ne è un'altra di carattere tecnico, che è stata attivata e poi disattesa, secondo la quale l'ufficio straordinario per il terremoto, in base alla citata legge n. 32, ha interpellato, in due tornate, entrambe fra il

marzo e l'aprile 1992, tutti i comuni terremotati al fine di ottenere notizie circa i danni...

PRESIDENTE. Onorevole Zarro, le ricordo che di qui a qualche istante saremo chiamati ad andare in Assemblea per partecipare alle votazioni.

GIOVANNI ZARRO. Ho finito, signor presidente. Stavo dicendo che vorrei che il ministro, ritornando sulla delibera, focalizzasse la propria attenzione sul modo in cui vengono quantizzati i danni per i vari comuni, nonché sulla percentuale che deve essere applicata per ottenere il riparto. Tuttavia, se su tale base non vi sarà — come dire — onestà culturale, può darsi che i risultati non saranno graditi ai comuni terremotati.

Concordo infine sulle priorità elencate, ma vorrei sottolineare al ministro due esigenze. Capisco che l'argomento dovrà essere discusso all'interno del provvedimento che definirà complessivamente tutta la materia, ma voglio ugualmente far presente che esistono comuni i quali, pur avendo l'obbligo di trasferire il proprio centro urbano, vengono considerati soltanto gravemente danneggiati e non disastri, come sarebbe legittimo.

Questo è tuttavia un discorso *de iure condendo*.

Inoltre nella ripartizione del CIPE in maniera del tutto incomprensibile alcuni comuni hanno sempre il massimo ed altri sempre il minimo.

FRANCO REVIGLIO, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il criterio è cambiato perché non attuiamo una ripartizione tra i comuni; prima diamo la prima casa...

GIOVANNI ZARRO. Rispetto a quei comuni che hanno ricevuto sempre il massimo e a quelli che hanno avuto sempre il minimo dovrebbe essere adottato il criterio di cercare di dare a tutti il necessario.

FRANCO REVIGLIO, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per

gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. In base ai nostri calcoli risulta che riusciamo a soddisfare integralmente l'esigenza della prima abitazione per tutti. Quando avremo raggiunto questo obiettivo, procederemo al riparto proporzionale, in ogni caso non basato soltanto ...

GIOVANNI ZARRO. Deve essere seguito un criterio di riequilibrio tra quanti hanno avuto tutto e quelli che non hanno ricevuto niente.

FRANCO REVIGLIO, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il criterio di riequilibrio dovrà essere fissato successivamente dal CIPE.

GIOVANNI ZARRO. Volevo dare appunto un suggerimento di questo tipo.

Torno infine a sottolineare nuovamente la necessità di individuare una base di calcolo per il il riparto che sia la più giusta possibile.

PRESIDENTE. In relazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea e considerata l'impossibilità di convocare nuovamente la Commissione nelle prossime ore, do la parola ai colleghi per brevissime dichiarazioni, per poi rinviare l'esame più approfondito ad un incontro successivo alle vacanze natalizie.

CARMINE NARDONE. Signor ministro, volevo soffermarmi brevemente sui criteri di riparto.

Ho scoperto che rispetto ai dati di partenza esistono sei fattispecie diverse su cui viene applicato il parametro di calcolo: in alcuni casi vengono considerate le domande presentate e approvate dalla commissione prima del 1984; in altri vengono sommate quelle approvate e quelle non approvate entro il 1984; in altri sono valutate quelle previste dalla legge n. 12. In tal modo si dà vita ad un insieme eterogeneo, determinando sperequazioni tra comune e comune.

Tutto ciò danneggia i comuni disastriati, dove — dobbiamo ricordarlo — ancora 9 mila famiglie abitano nei prefabbricati leggeri. Spero che il nuovo riparto tenga conto delle priorità di tali comuni e si calcolino le percentuali sulla base del danno reale, non di quello relativo al terremoto inventato nei comuni danneggiati.

Vorrei evidenziare alcuni elementi importantissimi.

Il 31 dicembre scadono le agevolazioni IVA per la ricostruzione; chi ha aspettato dieci anni per ricostruire la casa non può pagare un IVA pari al 19 per cento, con una sperequazione rispetto al passato.

Sempre il 31 dicembre scade la deroga a favore delle piccole e medie imprese che operano per appalti fino a 300 milioni; in tal modo viene tagliata fuori dalla ricostruzione la rete di queste imprese locali e si facilita l'ingresso dei grandi consorzi.

Concludo il mio intervento visto che le pressanti esigenze dell'Assemblea mi impediscono di esprimere alcune puntuali argomentazioni di merito. Vorrei tuttavia chiedere che i danni venissero rigorosamente accertati sulla base di una griglia precisa e che nei tempi e nelle modalità del nuovo riparto si valutassero le necessità dei comuni disastriati.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Seguendo per il gruppo dei verdi la vicenda della ricostruzione, desidero chiedere al Governo quali altre provvedimenti abbia assunto per verificare le segnalazioni fatte dalla famosa Commissione d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione.

Prendo atto con soddisfazione dell'adozione del criterio di dare anzitutto la prima casa, ma è responsabilità del Governo fare anche chiarezza sulle responsabilità connesse alle carenze e alla dispersione dei fondi. Il Governo nel prossimo incontro dovrebbe dirci ad opera di quali amministratori e in quali comuni sono stati sprecati o addirittura distolti i fondi della ricostruzione.

Da una parte occorre procedere nell'attività di ricostruzione, dall'altra non si

possono lasciare impunte e soprattutto non identificate le responsabilità riguardanti l'enorme spreco di risorse, rispetto al quale esiste un amplissimo malcontento non soltanto nel sud del nostro paese.

UMBERTO DEL BASSO DE CARO. Concordo sul contenuto della relazione del ministro Reviglio, che ringrazio in quanto rispecchia in modo adeguato la legge n. 32.

Desidero rivolgere due raccomandazioni: la prima, già espressa dall'onorevole Nardone cui mi associo, riguarda la proroga dell'esenzione IVA per le imprese artigiane; la seconda, in qualche modo rivolta dall'onorevole Zarro nel suo intervento, concerne l'opportunità di definire con provvedimento legislativo la chiusura dell'opera di ricostruzione, affinché di questo terremoto non si debba più parlare. Penso che ciò sia possibile, se come ci ha riferito il ministro, il comitato ha concluso i suoi lavori.

Una terza puntualizzazione: in merito alla base di calcolo, mi pare che la proposta di delibera CIPE abbia previsto una media compresa tra il 20 e il 25 per cento per i comuni gravemente danneggiati e del 30 per cento per quelli disastriati. Tale media risulta — se ho ben capito — dalla somma delle pratiche approvate dalla commissione ed impegnate e di quelle approvate e non impegnate. Questo sembra essere il criterio di calcolo ...

FRANCO REVIGLIO, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. L'elaborazione di questi calcoli è andata in mano alla stampa e ha dato luogo a tante polemiche. Il criterio è cambiato, noi stabiliamo la priorità: prima diamo i soldi a chi ha perso la prima casa e quando li abbiamo dati a tutti, quello che avanza distribuiamo proporzionalmente alle abitazioni danneggiate. Il riparto definitivo, quindi, si potrà conoscere solo successivamente. Non facciamo un riparto *ex ante*, in quanto verifichiamo comune per comune e dopo aver accertato che le richieste di

risarcimento siano in accordo con la legge e l'entità del danno, fronteggiamo il danno stesso.

L'obiettivo — proprio anche della Commissione Scalfaro — è che nessuno più viva in queste abitazioni precarie, anche se mi si dice — *relata refero* — che almeno metà delle persone che occupano queste abitazioni non sono terremotate, perché le case stesse sono affittate a persone le quali comunque non hanno la casa. Si intreccia quindi l'obiettivo di risarcire quanti sono stati danneggiati con quello di dare una casa a quanti non se la possono permettere; certamente non possono permettersi una casa migliore, anche se secondo alcuni a volte i prefabbricati leggeri sono migliori delle abitazioni del vecchio centro storico. Comunque, non possiamo affrontare questo problema e, in base alla legge, dovremo risarcire il danno della prima abitazione senza andare a vedere chi occupa le abitazioni precarie.

Faccio dentro di me questa considerazione: quando avremo risarcito tutti coloro che hanno perso la prima casa, dovremo distruggere le abitazioni precarie. Ho il timore che, sussistendo comunque una fascia di popolazione che ha in condizioni precarie, avremo sempre persone che occuperanno le abitazioni precarie, anche quando non saranno più terremotate.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Dobbiamo iniziare dai comuni del cratere!

FRANCO REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. I comuni del cratere e quelli immediatamente limitrofi.

ANGELINO ROJCH. Signor presidente, ho apprezzato molto la relazione del ministro per le chiare priorità in essa indicate, nonché per le procedure ed i meccanismi di controllo prospettati. Desidererei sapere se il ministro non ritenga di fare, per quanto riguarda la legge sul Mezzogiorno, una relazione altrettanto chiara, al fine di sapere ...

PRESIDENTE. Onorevole Rojch, questo problema lo porrà più opportunamente in ufficio di presidenza ed in quella sede vedremo di accontentare la sua pressante richiesta, fatta del resto con grande passione, come tutti le riconoscono.

Ringrazio nuovamente il ministro.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 13.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO